



REGIONE PUGLIA

Deliberazione della Giunta Regionale

N. **54** del 22/01/2019 del Registro delle Deliberazioni

Codice CIFRA: SSS/DEL/2019/00001

OGGETTO: Regolamento regionale 18 gennaio 2007 n. 4, attuativo della Legge Regionale 10 luglio 2006, n. 19 "Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini di Puglia". Approvazione modifiche urgenti.

L'anno 2019 addì 22 del mese di Gennaio, in Bari, nella Sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Regionale, previo regolare invito nelle persone dei Signori:

Sono presenti:		Sono assenti:	
Assessore	Loredana Capone	Presidente	Michele Emiliano
Assessore	Giovanni Giannini	V.Presidente	Antonio Nunziante
Assessore	Sebastiano Leo	Assessore	Cosimo Borraccino
Assessore	Raffaele Piemontese	Assessore	Leonardo di Gioia
Assessore	Alfonsino Pisicchio	Assessore	Salvatore Ruggeri
Assessore	Giovanni F. Stea		

Assiste alla seduta il Segretario Generale: Dott. Roberto Venneri

Amante
L.

L'Assessore al Welfare, Salvatore Ruggeri, sulla base dell'istruttoria espletata dal Servizio Minori, Famiglie e Pari Opportunità, confermata dalla Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere, riferisce quanto segue: *l'Ass. GIANINI*

La legge regionale del 10 luglio 2016, n. 19 "Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia" e il regolamento di attuazione 18 gennaio 2007, n. 4 "Regolamento Regionale attuativo della legge regionale 10 luglio 2006, n. 19" disciplinano le procedure di autorizzazione, di iscrizione nei Registri e di accreditamento delle strutture socio assistenziali e socio educative definendo per ciascuna i requisiti minimi generali e specifici per tipologia.

il Regolamento Regionale 18 gennaio 2007, n. 4, così come approvato in via definitiva dalla Giunta Regionale con propria deliberazione, dopo l'esame della Terza Commissione Consiliare Sanità e Servizi Sociali, chiamata ad esprimere il proprio parere in merito, non prima di avere valutato tutti gli emendamenti raccolti in sede di audizioni condotte con tutti i soggetti del partenariato istituzionale e sociale, e dopo la sottoscrizione di apposita intesa tra Regione Puglia e ANCI Puglia, in data 20 dicembre 2006, veniva pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia in data 22 gennaio 2007.

Nel primo decennio di vigenza del Regolamento Regionale n. 4/2007, in occasione e a seguito di confronto tra le strutture competenti dell'Assessorato al Welfare e i principali soggetti del partenariato istituzionale e sociale, si è posta con forza la necessità di introdurre modifiche e integrazioni ad alcune delle norme, tutte rispondenti all'unico obiettivo generale di migliorare le potenzialità delle stesse rispetto alla crescita della qualità del sistema di offerta, alla crescita della propensione all'investimento per la realizzazione di nuove strutture e di nuovi servizi, alla concreta esigibilità dei diritti sociali da parte della popolazione pugliese.

Le disposizioni del Regolamento Regionale n. 4/2007 sono oggetto di permanente monitoraggio sullo stato di relativa attuazione, in ragione della complessità e innovatività delle stesse e per la forte dinamicità dell'intero sistema di offerta dei servizi sociali e sociosanitari pugliesi e di domanda sociale da parte della popolazione pugliese.

Da ultimo, si rendono necessarie ed urgenti modifiche degli articoli 60 bis (Casa famiglia per persone con disabilità) e 102 bis (Servizio di Unità di Strada) del Regolamento Regionale n. 4 del 18 gennaio 2007 per le motivazioni di seguito esposte:

- L'art. 60 bis (Casa famiglia per persone con disabilità), come da ultimo modificato dall'art. 4 del regolamento regionale 1 agosto 2018, n. 10, nel prevedere che la casa famiglia è struttura residenziale socio-assistenziale a carattere familiare destinata prevalentemente a soggetti maggiorenni, in età compresa tra i 18 e i 64 anni, con disabilità intellettiva o psichica o con patologia psichiatrica stabilizzata con sufficienti condizioni di autonomia primaria, dopo attenta valutazione delle strutture competenti della ASL che intervengono nella Unità di Valutazione Multidimensionale preposta alla analisi, valutazione e presa in carico del caso mediante un progetto personalizzato per l'inserimento, attribuisce a tale tipologia di struttura caratteristiche che sono proprie di altre tipologie di strutture anch'esse disciplinate nel titolo V del regolamento regionale n. 4/07, in particolare la comunità alloggio (art. 55 R.R. n. 4/07), struttura rivolta a fornire risposte ai casi dell'area "dopo di noi" che richiedono soluzioni di intervento di tipo residenziale e la casa famiglia o casa per la vita per persone con problematiche psicosociali (art. 70 R.R. n. 4/07) struttura residenziale destinata ad accogliere persone con problematiche psico-sociali e pazienti psichiatrici stabilizzati. Quest'ultima è, peraltro inclusa nell'elenco di strutture di cui al comma 6 dell'art. 29 della legge regionale n. 9 del 2 maggio 2017 "Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-

sanitarie pubbliche e private”, che introduce una disciplina transitoria per regolare, in prima applicazione, la transizione di determinate strutture socio-sanitarie, precedentemente disciplinate dalla Legge regionale n. 19/06 e R.R. n. 4/07 e s.m.i., nella nuova disciplina sull’accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private introdotto dalla stessa.

La previsione nel Titolo V del R.R. n. 4/07 e s.m.i. con l’art. 60 bis, della tipologia della casa famiglia per persone con disabilità è superflua e sovrabbondante, pertanto, all’art. 1 dell’allegata proposta si dispone la sua abrogazione.

- Con il regolamento regionale 1 agosto 2018, n. 10 “Modifiche urgenti al regolamento Regionale n. 4 del 18 gennaio 2007 e s.m.i.” , art. 7 art. 102 bis (Unità di Strada), è stata introdotta la nuova tipologia di servizio dell’unità di strada, per dare risposte in termini di unità di offerta alle domande di interventi di contrasto alla povertà estrema, alle multiformi situazioni di fragilità ed emarginazione sociale, nonché per definire la procedura di autorizzazione al funzionamento e di iscrizione nel Registro del Welfare d’Accesso del servizio di Unità di strada di cui all’art. 22 del Regolamento Regionale 11 aprile 2017, n. 10 “Determinazione dei requisiti strutturali e organizzativi per l’autorizzazione e l’accreditamento delle strutture e dei servizi per la prevenzione, la cura, la riabilitazione e l’assistenza a persone con problemi di uso, abuso o dipendenza da sostanze o comunque affette da una dipendenza patologica. Fabbisogno”.

Per mero errore il testo del citato art. 7, nel paragrafo “Personale”, relativamente alla previsione che l’equipe multidisciplinare di operatori di strada sia coordinata da un assistente sociale, approvato dalla Giunta Regionale con deliberazioni n. 972 del 12.06.2018 e n. 1364 del 24.07.2018, è difforme dal testo concertato in data 10 aprile 2018 con il partenariato istituzionale e socioeconomico, in osservanza dell’art. 64, comma 1, legge regionale n. 19/06 e s.m.i., che prevede che l’equipe multidisciplinare di operatori di strada sia coordinata da figura in possesso di diploma di laurea dell’area socio-psicopedagogica.

Con l’art. 2 del testo allegato si propone pertanto di sostituire le parole “un assistente sociale” con “figura in possesso di diploma di laurea dell’area socio-psicopedagogica”, in conformità al testo concertato con i soggetti di cui all’art. 64, comma 1, della legge regionale n. 19/06 e s.m.i..

Al fine di condividere questa necessità ed avviare il percorso di confronto con il partenariato istituzionale e socioeconomico, in osservanza dell’art. 64, comma 1, legge regionale n. 19/06 e s.m.i., in data 22 novembre 2018 è stata trasmessa mediante mail PEC l’allegata proposta di modifica con relativa relazione esplicativa alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, alle rappresentanze dei soggetti di cui all’art. 4, comma 2, lettera c) della stessa legge e al Presidente di ANCI Puglia, dai quali non è pervenuta alcuna manifestazione di dissenso né osservazioni in merito alla predetta proposta.

L’allegato schema di regolamento costituisce regolamento esecutivo e di attuazione della Legge regionale n. 19 del 10.7.2006 e pertanto, in applicazione dell’art. 44 comma 1 della L.R. 7/2004, come modificato dall’art.3 della L.R. n.44/2014, è di competenza della Giunta Regionale;

Per le motivazioni sopra addotte, si propone, pertanto, di approvare l’allegato Regolamento avente per oggetto “Modifiche urgenti al Regolamento Regionale n. 4 del 18 gennaio 2007 e s.m.i.” e di trasmettere il presente provvedimento alla competente Commissione Consiliare per il parere di cui all’art. 44 comma 2 della L.R. n.7/2004 “Statuto della Regione Puglia”, come modificato dall’art. 3 della L.R. n.44/2014, ricorrendo alla procedura di urgenza prevista dal citato articolo 44, comma 2 della legge regionale n.7/2004, al fine di assicurare la piena funzionalità delle norme in oggetto.

4.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. n. 28/2001 e s.m.i.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere aggiuntivo a carico del Bilancio Regionale.

Il presente provvedimento è di competenza della Giunta Regionale ai sensi della L.R. 7/97 art. 4, comma 4, lettera "K".

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'approvazione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

- udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore *BANNINI*
- viste le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento dalla funzionaria istruttrice, dalle Dirigenti di Sezione e dal Direttore del Dipartimento
- a voti unanimi espressi nei termini di legge:

DELIBERA

- 1) di fare propria la relazione dell'Assessore proponente il presente provvedimento, che qui si intende integralmente riportata;
- 2) di approvare l'allegato regolamento avente per oggetto "Modifiche urgenti al Regolamento Regionale n. 4 del 18 gennaio 2007 e s.m.i." (Allegato A), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 3) di disporre che lo schema di regolamento avente per oggetto "Modifiche urgenti al Regolamento Regionale n. 4 del 18 gennaio 2007 e s.m.i." (Allegato A), venga trasmesso, per il tramite del Segretariato Generale della Giunta regionale, alla Commissione Consiliare competente per materia per l'acquisizione, prima della definitiva approvazione, del parere preventivo obbligatorio non vincolante, ricorrendo alla procedura di urgenza prevista dall'art.44 comma 2 della L.R. n.7/2004 "Statuto della Regione Puglia", come modificato dall'art. 3 della L.R. n.44/2014;
- 4) di rinviare a successivo provvedimento, conseguente agli adempimenti previsti dal citato art.44, comma 2 della L.R. n.7/2004, l'adozione del regolamento.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
**Il Segretario Generale
della Giunta Regionale**
Dott. Roberto Venneri


IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
AVV. GIOVANNI BANNINI

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento dagli stessi predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta regionale è conforme alle risultanze istruttorie.

La Titolare A.P.
dott.ssa Maria Vittoria Di Donna



La Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere
dott.ssa Francesca Zampano



Il Direttore del Dipartimento Promozione della Salute del Benessere Sociale e dello sport per tutti
dott. Giancarlo Ruscitti



L'Assessore al Welfare
Salvatore Ruggeri



Il Presente provvedimento è esecutivo
Il Segretario della Giunta
Dott. Roberto Vennari



REGIONE PUGLIA

Proposta di Deliberazione della Giunta Regionale


Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti

Sezione Promozione della Salute e del Benessere

Allegato A

“Modifiche urgenti al Regolamento Regionale n. 4 del 18 gennaio 2007 e s.m.i.”

Il presente allegato si compone di n. 2 pagine,
inclusa la presente copertina.



7

Art. 1

Disposizione generale

1. Le disposizioni del Regolamento Regionale 18 gennaio 2007, n. 4 "Regolamento Regionale attuativo della legge regionale 10 luglio 2006, n. 19", richiamate nei successivi articoli, sono modificate o integrate secondo quanto disposto negli articoli seguenti.

Art. 2

Abrogazione dell'Art. 60 bis (Casa Famiglia per persone con disabilità)

1. L'art. 60 bis (Casa famiglia per persone con disabilità) è abrogato.
2. Il Comune competente per territorio dispone la revoca dell'autorizzazione al funzionamento rilasciata per la tipologia di struttura di cui al comma 1, con apposito provvedimento da inviarsi agli uffici regionale per la cancellazione della struttura dal registro di cui all'art. 53, comma 1, lettera b della legge regionale n. 19 del 10 luglio 2006 e s.m.i. .

Art. 3

Modifica all'Art. 102 bis (Servizio di Unità di Strada)

1. Al paragrafo Personale dell'art. 102 bis del reg. reg. 4/2007 le parole "un assistente sociale" sono sostituite da " figura in possesso di diploma di laurea dell'area socio-psicopedagogica".



27



Allegato unico alla deliberazione
n. 54 del 22-01-2019
composta da n. 2 (due) fasciate
Il Segretario della G.R.

Dott. Roberto Vermeri

CONSIGLIO COMUNALE POGGIOREALE

Trasmessa da III Commissione

Consiliare il 01/02/2019